

Provvedimento n. 155 (C162) **CRED. ROMAGNOLO/B. FRIULI**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989;

VISTO l'articolo 1, comma 2, dell'Ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui alla delibera del 12 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 20, comma 3, prima parte, della legge n. 287/90, il quale prevede che i provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorità di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento;

SENTITO il Relatore;

VISTA la nota pervenuta il 27 agosto u.s., con la quale la BANCA D'ITALIA informava questa Autorità dell'operazione di concentrazione consistente nella fusione per incorporazione della BANCA DEL FRIULI Spa nel CREDITO ROMAGNOLO Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione tra due imprese, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire;

RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria;

CONSIDERATO, come già affermato in precedenza, che il parere di questa Autorità deve essere reso anche nel caso di mancato avvio dell'istruttoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 8 e 16, comma 4, seconda parte, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO pertanto che, al fine di garantire la regolarità del procedimento previsto dalla legge n. 287/90, occorre esprimere parere nei confronti dell'operazione di concentrazione tra la BANCA DEL FRIULI Spa ed il CREDITO ROMAGNOLO Spa;

CONSIDERATO che a livello nazionale la quota di mercato degli impieghi del CREDITO ROMAGNOLO Spa è pari a 1,2% e quella della BANCA DEL FRIULI Spa è pari allo 0,5%;

CONSIDERATO che, trattandosi di istituti bancari che operano prevalentemente a livello regionale, occorre valutare le rispettive posizioni concorrenziali anche sui mercati geografici rilevanti;

CONSIDERATO che la BANCA DEL FRIULI Spa ed il CREDITO ROMAGNOLO Spa operano prevalentemente su mercati geografici tra loro separati ed in particolare la prima nella regione Friuli Venezia-Giulia, la

seconda nella regione Emilia-Romagna dove detengono rispettivamente l'11,9% e l'8,5% del mercato valutato sugli impieghi;

RITENUTO pertanto che l'operazione di fusione per incorporazione della BANCA DEL FRIULI Spa nel CREDITO ROMAGNOLO Spa non comporta la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

ESPRIME

parere favorevole per l'ulteriore corso dell'operazione di cui in premesse.

Il presente parere verrà comunicato alla BANCA D'ITALIA ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p. IL PRESIDENTE
Franco Romani

* * *